



Ministero dei Lavori Pubblici
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche
per la Puglia con sede in Bari

Comitato Tecnico Amministrativo
adunanza del 29/10/1970

COMPONENTI N°42

PRESENTI N°33

V O T O N°832
(come da verbale)

OGGETTO : VILLA CASTELLI (BR) - Legge 30/12/1960 n°1676 -
Costruzione case lavoratori agricoli - Impresa Coop.CO.RE.FA.-
RISERVE.-

I L C O M I T A T O

Vista la nota n°738/C del 17/9/1970 con la quale il Provveditorato Regionale alle OO.PP.di Bari ha trasmesso, per esame e parere, gli atti relativi alle riserve avanzate dall'impresa Coop.CO.RE.FA., assuntrice dei lavori in oggetto;

Vista la relazione riservata del Collaudatore in data 28/7/1970;

Esaminati gli atti;

UDITO I RELATORI (Migneco-Penta-Imponente)

P R E M E S S O :

L'impresa Coop.CO.RE.FA. assuntrice dei lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti nel comune di Villa Castelli (Brindisi) in base al contratto n°4757 di rep., in data 4/7/1966, registrato a Brindisi il 6/7/1966 al n°1218 Mod.1, firmava, in data 11/5/1970 l'atto unico di collaudo con riserva che esplicava, nella stessa data, su tre fogli di carta bollata allegati in calce allo stesso atto di collaudo, articolandola su due richieste di riaccredito.-

Si trascrivono integralmente le richieste dell'Impresa :

"La scrivente Soc.Coop."CO.RE.FA", impresa costruttrice delle case all'oggetto, in merito alle conclusioni cui è pervenuto il signor Collaudatore ed esplicate nella sua relazione di collaudo del che si discute ed ivi precisamente alle pagg.15-16-17 nonché alla lett.B della pag.21, osserva:

1) Meraviglia e sorprende l'affermazione del signor Collaudatore riportata alla pag. 15 della sua relazione allorchè sostiene che i disegni allegati al contratto sono nove, cioè quelli indicati dagli allegati dal 4/a al 4/i, e non invece dieci quanto sono gli elaborati tecnici. Infatti i disegni allegati al contratto sono effettivamente dieci ed ivi indicati dai seguenti allegati: 4-4/a-4/b-4/c-4/d-4/e-4/f-4/g-4/h-4/i.- Così e tanti risultano quali allegati al contratto repertoriato presso l'I.A.C.P. di Brindisi e nella copia inviata all'Ufficio del Registro per la registrazione fiscale. Molto probabilmente il fatto è da imputare ad una confusione fatta dal signor Collaudatore il quale, interpretando la precisazione indicata al quart'ultimo e terz'ultimo rigo del l'art. 1 del contratto, avrà ritenuto l'allegato n°4 come un fascicolo a parte contenente i disegni dal 4/a al 4/i.- Fatto però che non sussiste in quanto l'allegato 4 è per se stesso un disegno.-

Il Contratto perciò non esclude alcuno dei dieci disegni che costituiscono il progetto, come sostiene il signor collaudatore, disegni che sono tutti quelli elencati alla pag. 15 della relazione di collaudo.- Perciò i due disegni contrattuali "schema dei volumi", peraltro indicati dalle lettere 4/a, 4/b, non sono esclusi dal contratto e perciò la volumetria dei fabbricati di progetto e realizzati completamente bisogna computarla secondo le misure riportate nei su nominati due disegni di "Schema dei volumi".-

Inoltre il capitolato speciale stabilisce che debbono essere esclusi dal computo della volumetria a forfait gli aggetti per balconi, cornici, pluviali che non ricadono nel perimetro dei muri esterni.-

Il signor Collaudatore ha invece escluso, come si legge alle pagg. 16, 17 della sua relazione:

- Il volume dei portici che invece ricadono e sono circoscritti dal perimetro dei muri esterni nonchè sono compresi nei disegni dello "schema dei volumi" e perciò da computare ai fini della volumetria contrattuale.-

- Il volume occupato da tutte le verande esistenti sulle "facciate principali e posteriori", di cui alcune addirittura chiuse (adibite a bucaioi) ed altre coperte, le quali peraltro, a piano terra, sono portate da murature perimetrali esterne sulle quali poggia il solaio che forma anche il calpestio delle suddette verande. Trattasi perciò ancora di volumetria ricadente e circoscritta dal perimetro dei muri esterni nonchè compresa nei disegni di "schema dei volumi".-

Inoltre che i portici e le verande non possono essere considerati aggetti esterni ai muri perimetrali, come invece sostiene il signor collaudatore al penultimo ed ultimo rigo di pag. 16 della sua relazione, è ancora dimostrato chiaramente, oltre che dallo "schema dei volumi" anche dalle piante di fondazione dei disegni contrattuali, in cui è rappresentato il contorno o perimetro esterno delle murature entro il quale i suddetti portici e verande ricadono.-

In conclusione è chiaro che, a termini di contratto, sia i porticati che le verande formano una volumetria che non può essere esclusa.-

Ancora, ad abundantiam, si fa presente che il procedimento tecnico che, di norma, si adotta, per il calcolo dell'importo globale del forfait, è quello di impostare il computo metrico dell'opera compresa nel forfait ricavandone il risultato ed ascriverlo a costo od importo complessivo del forfait. In definitiva cioè quest'ultimo importo coincide sempre con il risultato del computo metrico il quale appunto è sempre dato dalla sommatoria dei prodotti delle quantità per i prezzi elencati nel capitolato speciale. Ora poichè il prezzo unitario per mc. non è incluso nello elenco prezzi, è chiaro che esso è stato ricavato non da analisi ma mercè la divisione aritmetica dell'importo di computo metrico per la

volumetria che, a sua volta, è il risultato del prodotto delle misure riportate nei due disegni contrattuali di "schema dei volumi".-- Il prezzo quindi di £.6.640/mc., indicato alla pag.2 del capitolato speciale, è un risultato convenzionale e perciò stesso un prezzo convenzionale.-- Esso, in sostanza, rappresenta il quoziente di un dividendo (che è l'importo del computo metrico dato da tutte le quantità per i prezzi dell'elenco) per un divisore (che invece è la volumetria computata secondo un particolare e personale metodo stabilito dai e nei due disegni dello "schema dei volumi" e che, di fatto, non computa tutto l'effettivo volume sviluppato dalla costruzione ma che, per esempio, esclude i torrini scala, le terrazze coperte con solaio inclinato, la pensilina di coronamento, i corpi scala di accesso al piano rialzato ed esterni al filo perimetrale delle murature disegnate nello "schema dei volumi").-- Si può perciò affermare che il prezzo di £.6.640/mc. è il risultato di una divisione fra quantità eterogenee in quanto diverso è il metodo mercè il quale esse sono state ricavate. Infatti è analitico il metodo del computo ma non quello della volumetria.--

E' quindi assolutamente escluso che l'importo globale del forfait sia stato invece dato dal prodotto di una volumetria per un prezzo unitario a metro cube riportate nell'elenco prezzi del capitolato speciale. Ma il detto prezzo a metro cube, fissato in £.6.640, è un derivato dall'applicazione di una certa tecnica contabile estimativa per la quale esso prezzo rimane contrattuale a condizione però che contrattuale e quindi immodificabile resti anche il metodo di calcolo della volumetria che ha originato quel totale di mc.6.380 fissato nel capitolato speciale ed in funzione del cui numero appunto il prezzo di £.6.640/mc. è stato determinato.-- E tutto ciò essenzialmente quando i fabbricati di progetto non hanno subito alcuna variante in fase esecutiva come è stato per quelli di cui si discute realizzati dalla scrivente impresa.-- In conclusione il voler detrarre una qualsiasi volumetria da quella indicata in capitolato e fissata in mc.6.380, allorché i fabbricati realizzati rispettano tutte le dimensioni dei disegni e le prescrizioni di capitolato, significa voler proporre, consuntivamente, un nuovo metodo di misurazione del forfait che ne riduce artificiosamente la volumetria contrattuale.-- E se poi questa quantità minore la si vuole moltiplicare per un prezzo unitario determinato invece in funzione e per effetto di una volumetria maggiore, allora il metodo è chiaramente errato sul piano tecnico contabile nonché difetta di ogni rigore di natura logica.--

In definitiva questo metodo che il signor collaudatore propone di adottare nella sua relazione è un capzioso metodo di parte che, in sostanza, sortisce l'unico effetto di produrre un'indebito arricchimento dell'Amministrazione.--

Per ultimo ed infine si fa presente che il sistema di valutazione dei volumi adottato dall'I.A.C.P. di Brindisi è stato sempre lo stesso per tutte le opere realizzate per le abitazioni di case per lavoratori agricoli dipendenti e nessun collaudatore ha mai avanzato dubbio od osservazione in ordine alla volumetria. In particolare la scrivente impresa ha subito altri tre collaudi di opere analoghe, realizzate in Fasano, San Michele Salentino e Cisternino, per le quali nessuna osservazione è stata avanzata circa la volumetria contabilizzata.-- In relazione a quanto sopra l'impresa sottoscritta "CO.RE.FA." chiede che le venga riaccredita la somma di £.6.203.752 come risulta dal seguente conteggio: mc.934,30 (volume detratto dal collaudatore) per £.6.640 (costo a mc. contrattuale) = £.6.203.752 (seimilioniduecentotrenta

milasettecentocinquantadue).--

2) Per quanto alle pagg. 14-15 della relazione del signor collaudatore che propone la detrazione di £.32.000^{per} presunta tinteggiatura delle pareti esterne, la sottoscritta impresa fa osservare che non è stata eseguita alcuna tinteggiatura alle pareti esterne ma che esse sono state trattate con intonaco a tre strati di cui l'ultimo con malta idraulica a spruzzo con impasto di terre colorate (art. 48 elenco prezzi). Il signor Collaudatore, durante la sua visita di collaudo, ha invece erroneamente stimato che sia stata eseguita intonaco tinteggiato, da computare cioè con gli articoli 49-86 dell'elenco prezzi la cui somma a mq. di intonaco, rapportata al prezzo dell'articolo 48, dà appunto una differenza a danno dell'impresa di £.6 (e non £.14 come calcolato dal signor collaudatore).--

Ma si tratta di un macroscopico errore di qualificazione del tipo di intonaco realizzato che, quand'anche lo fosse stato del tipo supposto dal signor collaudatore, non può essere pagato semplicemente con la sommatoria dei prezzi di cui agli artt. 49-86 in quanto bisognerebbe anche aggiungervi l'intonaco esterne e che indubbiamente non è compreso nella remuneratività del prezzo portato dall'art. 48 o dall'art. 86.--

In definitiva, anche a voler ammettere per assurdo la tesi sostenuta dal signor collaudatore sul tipo di intonaco eseguito, si dovrebbe applicare piuttosto una maggiorazione che una detrazione al prezzo. In relazione a quanto sopra al punto 2, si chiede il riaccredito di £.32.000 (trentaduemila).--

Complessivamente, per le suddette due riserve avanzate nell'atto di collaudo, la sottoscritta impresa chiede il riaccredito della somma complessiva di £.6.203.752 + £.32.000 = £.6.235.752 (dieci milioni seimilioneicentotrentacinquemilasettecentocinquantadue).--

Il Direttore dei Lavori, anziché formulare con apposita relazione riservata, le proprie contrededuzioni alle riserve dell'Impresa, firmava in data 20/5/1970, l'atto di collaudo con le riserve osservando quanto segue :

"Compute volume fabbricato - Il calcolo dei volumi è stato eseguito sulla base dello "Schema dei volumi" che è un atto progettuale regolarmente approvato dagli Organi Ministeriali e costituisce uno dei dieci (e non nove) allegati del contratto di appalto riportate anzi ai numeri 4a e 4b rispettivamente per le palazzine a due alloggi e per la palazzina a quattro alloggi con portico.--

Il signor Collaudatore opina che lo "Schema" è stato riportato solo nella contabilità finale in quanto avendo contate da 4a a 4i ha omesso di aggiungere l'allegato 4 per cui in totale si hanno dieci allegati. Ciò poteva essere rilevato facilmente sia dalla copia del contratto con i suoi allegati esistenti presso il repertorio dell'Ufficiale Regante del l'Ente, sia dalla copia esistente presso l'Ufficio del Registro di Brindisi dove il contratto è stato registrato fiscalmente.--

Ciò premesso considerato che i volumi, convenzionalmente, sono misurati sulla base delle quote indicate nello schema è di tutta evidenza che gli aggetti per balconi ecc. sui fa riferimento il Cap. Spec. d'App. richiesto dal Sig. Collaudatore sono quelli sporgenti oltre il perimetro e l'altezza indicate dallo "Schema" tanto è vero che non sono considerati i volumi dei terrini, le terrazze coperte con solai inclinati, le pergolines di coronamento, i corpi di scala di accesso al pianale, tutte

poste al di fuori del perimetro e dell'altezza di cui allo "Schema". Pertanto il volume a base di appalto corrisponde al volume liquidato in conformità agli atti progettuali e contrattuali. Una conferma la fornisce lo stesso Sig. Collaudatore constatando che il volume contabilizzato corrisponde, salvo arrotondamento a quello del Capitolato S.A. - Infine bisogna tener conto che il prezzo unitario a metro cubo vuoto per pieno è il risultato del rapporto tra importo del compute metrico estimativo e volume calcolato nel modo anzidetto, come il Sig. Collaudatore ancora una volta poteva rilevare dalla "Relazione" allegata al progetto approvato. -

Pertanto una valutazione ed una liquidazione diversa da quella effettuato portava un indebito introito all'Amministrazione la quale sarebbe certamente chiamata a rispondere sia in via amministrativa sia in via giudiziaria. -

Detrazione per l'intonaco esterno - Considerata la lieve entità della cifra si potrebbe non replicare. Purtuttavia non si può fare a meno di far presente che l'intonaco esterno è fatto con l'ultima mano a spruzzo con graniglia e colore e non tinteggiato a calce. -

La 1^a riserva di cui sopra trae origine dal metodo di calcolo del volume vuoto per pieno della parte dei fabbricati in oggetto da valutarsi in base al prezzo contrattuale di L. 6.640 al mc. vuoto per pieno. -

Tale volume è stato calcolato dalla Direzione dei lavori in base a quanto indicato in due tavole di disegno intitolate "Schema dei volumi" (4a e 4b allegati, assieme ad altre al contratto e facenti parte integrante dello stesso) nelle quali è indicato il perimetro quotato degli edifici di che trattasi, in pianta ed in sezione. -

In merito, il Collaudatore sostiene che i volumi sono da computarsi in base alle norme per la misurazione e valutazione delle opere riportate all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto e così espresse:

"I volumi si calcoleranno moltiplicando la superficie risultante dalle dimensioni delle piante di progetto, misurate all'esterno dei muri perimetrali ecc. ecc." e dopo :

"Sono da escludere nel compute del volume retribuito gli aggetti per balconi, cornici, ringhiere ecc. il torrino scala, le scale esterne e gli altri torrini e le altre opere che comunque aggettino al perimetro o si soprasolevino alla copertura". -

Conseguentemente, in sede di revisione contabile ha detratto dalla superficie in pianta dei fabbricati (sulle altezze non è sorta alcuna divergenza) le superfici delle verande nonché il portico (per le palazzine di 4 alloggi) del piano terra, per cui il volume complessivo v.p.p. dei manufatti è stato ridotto da mc. 6.378,65 a mc. 5444,35 con una riduzione del relativo importo da L. 49.811.173 a L. 43.665.116. -

poste al di fuori del perimetro e dall'altezza di cui allo "Schema". Pertanto il volume a base di appalto corrisponde al volume liquidato in conformità agli atti progettuali e contrattuali. Una conferma la fornisce lo stesso Sig. Collaudatore constatando che il volume contabilizzato corrisponde, salvo arrotondamento a quello del Capitolato S.A. - Infine bisogna tener conto che il prezzo unitario a metro cubo vuoto per pieno è il risultato del rapporto tra importo del computo metrico estimativo e volume calcolato nel modo anzidetto, come il Sig. Collaudatore ancora una volta poteva rilevare dalla "Relazione" allegata al progetto approvato. -

Pertanto una valutazione ed una liquidazione diversa da quella effettuata portava un indebito introito all'Amministrazione la quale sarebbe certamente chiamata a rispondere sia in via amministrativa sia in via giudiziaria. -

Detrazione per l'intonaco esterno - Considerata la lieve entità della cifra si potrebbe non replicare. Purtuttavia non si può fare a meno di far presente che l'intonaco esterno è fatto con l'ultima mano a spruzzo con graniglia e colore e non tinteggiato a calce". -

La 1^a riserva di cui sopra trae origine dal metodo di calcolo del volume vuoto per pieno della parte dei fabbricati in oggetto da valutarsi in base al prezzo contrattuale di L. 6.640 al mc. vuoto per pieno. -

Tale volume è stato calcolato dalla Direzione dei lavori in base a quanto indicato in due tavole di disegno intitolate "Schema dei volumi" (4a e 4b allegati, assieme ad altre al contratto e facenti parte integrante dello stesso) nelle quali è indicato il perimetro quotato degli edifici di che trattasi, in pianta ed in sezione. -

In merito, il Collaudatore sostiene che i volumi sono da computarsi in base alle norme per la misurazione e valutazione delle opere riportate all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto e così espresse: "I volumi si calcoleranno moltiplicando la superficie risultante dalle dimensioni delle piante di progetto, misurate all'esterno dei muri perimetrali ecc. ecc." e dopo :

"Sono da escludere nel computo del volume retribuito gli aggetti per balconi, cornici, ringhieri ecc. il terrino scala, le scale esterne e gli altri terrini e le altre opere che comunque aggettino al perimetro o si sopraelevino alla copertura". -

Conseguentemente, in sede di revisione contabile ha detratto dalla superficie in pianta dei fabbricati (sulle altezze non è sorta alcuna divergenza) le superfici delle verande nonché il portico (per le palazzine di 4 alloggi) del piano terra, per cui il volume complessivo v.p.p. dei manufatti è stato ridotto da mc. 6.378,65 a mc. 5444,35 con una riduzione del relativo importo da L. 49.811.173 a L. 43.665.116. -

Nel certificato di collaudo il Collaudatore liquida ~~per~~ il credito dell'impresa sia in base ai volumi calcolati dal Direttore dei lavori e sia in base a quelli ridotti in sede di revisione contabile dal collaudatore stesso lasciando al Provveditorato alle OO.PP. di decidere in merito, in sede di approvazione del certificato di collaudo e dopo l'esame relativo alle norme del calcolo dei volumi.--

Dopo quanto sopra accennato si riassume qui di seguito il contenuto della relazione riservata del Collaudatore sulle riserve su trascritte :

Nella relazione il Collaudatore presette che in sede di revisione contabile avendo osservato quanto in seguito è diventato oggetto delle riserve, ha chiesto spiegazioni in merito all'I.A.C.P.e che non ha trovate soddisfacenti le delucidazioni pervenutegli. Giustifica quindi le osservazioni fatte nell'atto unico di collaudo in merito al numero delle tavole di disegni allegati al contratto e quindi entrando nel merito delle riserve espone quanto segue:

a) Riserva n°1 - In merito al computo del volume vuoto per pieno dei fabbricati sono da applicare "le chiarissime norme del capitolato speciale d'appalto" in base alla superficie all'esterno dei muri perimetrali esclusi gli aggetti dei balconi. Secondo il Direttore dei lavori, in base ai due disegni -Schema dei volumi- che sarebbero allegati al contratto, si misura la superficie al limite esterno di ingombro dei fabbricati, compresi quindi gli aggetti dei balconi.-- In nessun posto del capitolato speciale è poi accennato alla esistenza dei due noti disegni.- Aggiunge : che il Direttore dei lavori nella sua relazione di riserva non spiega in alcun modo la contraddizione fra i due elaborati, non spiega "per quale ragione i volumi convenzionalmente sono misurati sulla base delle quote indicate dallo schema", che il volume esposto nell'art.3 del capitolato speciale ed i dati esposti nel successivo prospetto sono puramente indicativi, che è una ~~prassi~~ pura affermazione polemica quanto afferma il Direttore dei lavori che il prezzo unitario a mc.vuoto per pieno è il risultato del rapporto tra importo del computo metrico estimativo ed il volume calcolato nel modo anzidetto come potevamo rilevare dalla relazione allegata al progetto allegato in quanto gli atti progettuali sono atti interni dell'Amministrazione, che non prende in esame la riserva dell'Impresa "per brevità e per il fatto che tutti gli ar

gomenti trattati sono svolti sulla falsariga fornita dal Direttore dei lavori".--

Conclude esprimendo il parere che la riserva sia da respingere in linea di diritto per le ragioni e le norme del capitolato speciale d'appalto contenute negli artt. 3 e 5 del capitolato stesso.--

In linea di equità, per le motivazioni addotte dal Direttore dei lavori, esprime parere favorevole di accoglimento parziale della riserva nel senso che dai volumi calcolati è da detrarre comunque quello dei portici (mc. 150) non dovuto anche in base ai due disegni "schemi dei volumi".--

b) Riserva n°2 - Il Collaudatore ricorda di aver fatto il rilievo sulla terrazza di uno dei fabbricati per le pareti che vi prospettano. Ammette però che "potrebbe darsi che le pareti sopra il terrazzo siano semplicemente tinteggiate e quelle sottostanti a spruzzo, come afferma il Direttore dei lavori, e quindi una variazione, rispetto alle prescrizioni esiste sempre".--

Siccome, aggiunge, l'intonaco con l'ultima mano a spruzzo è meno costoso di quello prescritto dal capitolato speciale "a tre strati di cui il rinzeffo e arricciatura in malta idraulica, graniglia calcarea e terre colorate per cemento e l'ultima mano con stucco colorato liscio o arricciato" la detrazione è giustificata e la riserva deve essere respinta in linea di diritto e di equità.--

Tutto ciò premesso

C O N S I D E R A T O

Riserva n°1 -

- che è stata acquisita agli atti copia conforme del contratto di appalto, completa degli allegati, e che fra questi sono compresi n°10 tavole di disegni delle quali quelle segnate coi numeri 4/a e 4/b riguardano gli "schemi dei volumi";

- che le sottoscritte norme riportate nell'art. 5 del capitolato speciale, relative al calcolo dei volumi delle opere da computarsi a mc. vuoto per pieno, applicate nel caso in esame fanno pervenire ad un risultato diverso e minore di quello a cui si perviene applicando le dimensioni riportate nei due menzionati schemi dei volumi, schemi che fanno parte integrante del contratto d'appalto e che costituiscono quindi, proprio perchè allegati al contratto, anch'essi norme per il calcolo dei volumi;

- che il risultato a cui si perviene prendendo a base di calcolo i detti disegni (mc.6.378,65) coincide, salvo l'arrotondamento, con quello che nell'art.3 del capitolato speciale (mc.6.380) è indicato come la presumibile "cubatura complessiva da retribuirsi risultante dall'applicazione delle norme di cui all'art.5";
- che come afferma il Direttore dei lavori, e come è stato constatato dalla relazione di accompagnamento al progetto, il prezzo unitario medio di £.6.640 per metri cubi vuoti per pieni, assunto a base di appalto per la parte a forfait, fu dedotto dividendo l'importo complessivo delle opere a forfait, derivante dal computo metrico estimativo (£.42.380.000), per il volume di m.6.380 volume che come suaccennato corrisponde a quello risultante dal calcolo fatto in base alle dimensioni riportate nelle schemi dei volumi;
- che da tutto quanto sopra, emerge che il progettista nell'assumere il prezzo medio unitario per mc.v.p.p. delle opere a forfait, ha inteso anche stabilire che il volume di dette opere doveva essere calcolato sulla base degli schemi riportati nelle annate due tavole di disegno;
- che pertanto si ritiene sia da accogliere totalmente la riserva dell'impresa oltre che in linea di diritto anche nella considerazione di fatto, che l'I.A.A.P. per altri lavori similari, ha praticato lo stesso metodo di contabilizzazione ritenuto legittimo dai relativi collaudatori;

Riserva n°2 -

- che come afferma il Direttore dei lavori l'intonaco esterno è stato eseguito a tre strati di cui l'ultimo a spruzzo con malta idraulica graniglia e colore e non mediante tinteggiatura come segnalato dal collaudatore nell'atto unico di collaudo;
- che lo stesso Collaudatore nella propria relazione riservata ammette quanto sopra limitando il rilievo precedentemente fatto alle pareti prospettanti sulla terrazza di uno dei fabbricati, pareti non precisate e delle quali non specifica la superficie e che da quanto si evince potrebbero essere quelle del terrino scala, (per il quale sul computo metrico è stato omissa l'intonaco) e quelle in terms dell'attico per le quali è previsto altro tipo di intonaco;

- che in merito all'osservazione di cui alla suddetta relazione, secondo la quale detto ultimo strato dell'intonaco esterno è stato eseguito "a spruzzo" e non come prescritto "liscio e arricciato", si rileva che nella relazione stessa non viene precisato se la variazione è stata ordinata o meno dalla Direzione dei lavori (nel 1° caso nulla potrebbe addebitarsi all'impresa);
- che comunque il prezzo unitario riportato nell'elenco prezzi delle opere a misura per l'intonaco in parola con l'ultimo strato a spruzzo, è uguale (L.550/mq.) a quello segnato nel computo metrico estimativo delle opere a forfait per lo stesso intonaco con l'ultimo strato liscio e arricciato;
- che per conseguenza stante che i prezzi dei due tipi di intonaco sono uguali, stante che la parte di esso intonaco rilevata dal collaudatore, soltanto tinteggiata, non è stata precisata nella sua ubicazione ed entità e che comunque, da quanto si evince, tale superficie è dell'ordine di pochi metri quadrati, per cui la eventuale detrazione, nel caso dovesse apportarsi, si aggirerebbe a poche centinaia di lire, si ritiene che anche tale riserva dell'impresa sia fondata in linea di fatto e quindi da accogliersi.-

Tutto ciò premesso e considerato il C.T.A. all'unanimità esprime

I L P A R E R E

- che le riserve avanzate dall'impresa Coop.CO.RE.FA. per l'esecuzione dei lavori in oggetto, assunti per contratto n°4757 di rep., in data 4/7/1966, siano meritevoli di accoglimento, accettando il conto finale per l'importo di L.49.811.173 ed il credito residuo della impresa in L.3.881.173.-

I RELATORI

(Migneco - Penta - Imponente)

VISTO : IL PRESIDENTE

(A.D'Alessandro)

Provveditorato alle Opere Pubbliche
con SEDE IN ROMA
COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER COPIA CON
IL SEGRETARIO

